

STATUTO

Dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna

L.R. n. 4 del 4.2.2015, art. 6, .comma 2, e s.m.i

Art. 1

COSTITUZIONE

1. In attuazione del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale), e ss.mm.ii, e della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n.25, è costituito, l'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna (in seguito Ente) per l'esercizio delle funzioni in materia di organizzazione del servizio idrico integrato quale servizio pubblico di interesse generale.
2. L'Ente ha personalità giuridica di diritto pubblico con competenza territoriale a livello regionale, è dotato di autonomia amministrativa, contabile, tecnica, organizzativa e patrimoniale e vi partecipano obbligatoriamente tutti i Comuni della regione. All'Ente partecipa anche la Regione con le modalità stabilite dalla L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.
3. L'Ente subentra a decorrere dal 1° gennaio 2015 in tutte le posizioni giuridiche ed economiche già attribuite alla Gestione Commissariale istituita ai sensi della L.R. 8 febbraio 2013, n. 3 (Soppressione dell'Autorità d'ambito territoriale ottimale della Sardegna - Norma transitoria, disposizioni urgenti in materia di enti locali, di ammortizzatori sociali, di politica del lavoro e modifiche alla legge regionale n. 1 del 2013), e ss.mm.ii.
4. Il confine dell'ambito territoriale ottimale coincide con quello dell'intera Regione ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 4/2015. Eventuali modifiche del numero degli ambiti e della relativa delimitazione possono essere attuate secondo le procedure e le finalità indicate all'art. 4 della medesima legge regionale.

Art. 2

SCOPI, FUNZIONI E COMPETENZE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

1. L'attività dell'Ente di Governo d'Ambito della Sardegna è regolata dalle norme contenute nella legge istitutiva e ss.mm.ii. e nel presente statuto, nel pieno rispetto della legislazione regionale e statale, anche di principio e, più in generale, delle fonti di diritto anche dell'Unione Europea vigenti, nonché delle determinazioni dell'Autorità nazionale (AEEGSI).
2. L'Ente, ha per fine quello di svolgere, le funzioni di organizzazione del Servizio Idrico Integrato, costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili, di fognatura e depurazione delle acque reflue, ovvero da ciascuno di suddetti singoli servizi, i servizi di depurazione ad usi misti civili e industriali. In particolare cura: la scelta della forma di gestione; la determinazione e modulazione delle tariffe all'utenza; l'affidamento della gestione e relativo controllo.
3. L'Ente inoltre regola, l'esercizio sul soggetto affidatario del servizio del controllo analogo a quello effettuato sui propri servizi, quando ricorrano le condizioni di legge.
4. I soggetti partecipanti all'Ente di governo, purché soci del gestore unico del servizio idrico integrato, e la Regione esercitano, tramite la Commissione di cui all'art. 7bis della L.R del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25, il controllo analogo nei confronti del gestore del servizio idrico integrato. La convenzione di gestione contiene per il soggetto gestore l'obbligo di garantire ai soggetti di cui sopra, il completo esercizio dell'attività di controllo. Gli esiti dei controlli sul S.I.I. dovranno essere comunicati annualmente alle amministrazioni competenti ex art.152 del D.Lgs. n. 152/2006.
5. In considerazione del permanere del principio di affidamento della gestione del servizio idrico a società interamente pubbliche si assicura che l'acqua resti un servizio pubblico locale di interesse economico

generale, in grado di garantire ai nuclei familiari morosi in condizioni di disagio economico, il diritto inalienabile ad un quantitativo minimo vitale pro-capite

Art. 3

DURATA E SEDE DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO DELLA SARDEGNA

1. L'Ente è costituito a tempo indeterminato. Ha sede legale amministrativa in Cagliari.

Art. 4

QUOTE DI RAPPRESENTATIVITA'

1. Le quote di rappresentatività dei Comuni, ai fini della contribuzione al fondo di dotazione, sono così determinate:
 - a) per il 70% in rapporto alla popolazione residente nel Comune secondo i dati dell'ultimo rilevamento ISTAT disponibile;
 - b) per il 30% in rapporto alle dimensioni territoriali del Comune.In particolare sono determinate ed assegnate le quote di partecipazione così come risultanti dal prospetto allegato al presente Statuto.
2. Le suddette quote sono rideterminate con lo stesso criterio ogni tre anni dall'approvazione dello Statuto utilizzando i dati ISTAT relativi alla popolazione dei comuni rilevati al 1° gennaio dell'anno precedente. Le nuove quote, rideterminate con la proposta di modifica statutaria deliberata dal Comitato Istituzionale d'Ambito, hanno decorrenza dal 1 gennaio dell'anno di approvazione.
3. Il fondo di contribuzione consortile è deliberato dal medesimo Comitato in sede di approvazione del bilancio di previsione.
4. Le medesime quote di rappresentatività sono utilizzate per le finalità di cui all'articolo 6, comma 2, della L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4, come modificata dalla L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.

Art. 5

PATRIMONIO

1. L'Ente è titolare di un proprio patrimonio costituito:
 - a) da un fondo di dotazione per il suo funzionamento costituito:
 - 1) dai trasferimenti a carico dei comuni ricadenti nell'ambito, sino al 100 per cento dell'importo del fondo;
 - 2) da eventuali trasferimenti deliberati dalla Regione, sino ad un massimo pari al 20 per cento dell'importo dello stesso fondo e, in ogni caso, nei limiti delle risorse annualmente stanziare con legge di bilancio per tali finalità;
 - 3) da una eventuale ulteriore quota di detto fondo a valere sulle tariffe ai sensi dell'articolo 154, comma 1, del decreto legislativo n. 152 del 2006.";
 - b) dal patrimonio mobiliare e immobiliare a cui succede l'Ente ai sensi dell'art. 2, comma 1 della L.R. n. 4/2015;
 - c) da ogni diritto devoluto all'Ente o da esso acquisito;
 - d) da eventuali contribuzioni straordinarie conferite dai comuni o da terzi.

Art. 6

ORGANI DELL'ENTE DI GOVERNO DELL'AMBITO

1. Sono organi di governo dell'Ente:
 - a) il Comitato istituzionale d'Ambito;
 - b) le Conferenze Territoriali.

Art. 7

IL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato Istituzionale d'Ambito (di seguito "Comitato") è composto da:
 - a) il Presidente della Regione o un suo delegato;
 - b) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni capoluogo di provincia e della città metropolitana;
 - c) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
 - d) due componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
 - e) quattro componenti scelti tra i sindaci dei comuni con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
2. I sindaci componenti del Comitato istituzionale d'ambito (CIA) sono eletti con metodo proporzionale e scrutinio di lista, secondo le modalità stabilite al successivo art.7bis, dalle conferenze territoriali di cui all'articolo 8 in seduta congiunta.
3. Ciascun sindaco componente del CIA può delegare a partecipare un assessore o un consigliere del medesimo comune di cui è espressione.
4. I componenti del Comitato durano in carica tre anni e restano in carica fino alla nomina dei successori; essi, tuttavia, decadono anticipatamente di diritto allorché cessino, per qualsiasi causa, dalla carica in relazione alla quale sono stati nominati. In caso di decadenza del componente del Comitato, le conferenze territoriali, in seduta congiunta provvedono alla nomina del sostituto, nella categoria o nella fascia di appartenenza, che dura in carica fino al completamento del mandato originario.
5. La nomina deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data della dichiarazione di decadenza.
6. Analoga procedura sarà seguita in caso di dimissioni dalla carica di componente. Le dimissioni, indirizzate al Comitato, devono essere presentate personalmente ed assunte al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il termine per la sostituzione decorre dalla comunicazione delle dimissioni.
7. Decorso trenta giorni dalla scadenza del mandato o dalla decadenza senza che le conferenze territoriali, in seduta congiunta, abbiano provveduto all'elezione dei rappresentanti dei comuni nel comitato, il Presidente della Regione, sentite le conferenze territoriali, assegna alle stesse un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina dei rappresentanti scelti tra i componenti delle conferenze territoriali. Il Presidente della Regione provvede inoltre a convocare le conferenze territoriali, in seduta congiunta, per gli adempimenti di cui all'articolo 7, comma 2 della L.R. del 11 dicembre 2017 n. 25.

8. La partecipazione al Comitato è gratuita e l'Ente rimborsa ai componenti le sole spese effettivamente sostenute, secondo le procedure, per le trasferte, previste per gli amministratori locali.

Art. 8

ELEZIONE DEL COMITATO ISTITUZIONALE

1. Ai fini di consentire l'elezione dei singoli componenti del CIA con metodo proporzionale scrutinio di lista di cui all'art. 7, comma 2, della L.R. n. 4 del 4.2.2015, come modificata dalla L.R. n. 25 del 11.12.2017, si adottano le quote di rappresentatività dei Comuni stabilite dall'articolo 6, comma 3, della stessa legge regionale e dall'articolo 4 dello Statuto.
2. Il Comitato Istituzionale d'ambito approva apposito regolamento contenente la disciplina per lo svolgimento delle elezioni. In sede di prima applicazione vi provvede il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 11.12.2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.

Art. 9

ATTRIBUZIONI DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato approva con deliberazione tutti gli atti fondamentali concernenti l'attività dell'Ente.
In particolare sono suoi compiti:
 - a) la nomina del Presidente;
 - b) il conferimento dell'incarico di Direttore Generale;
 - c) la nomina del Collegio dei Revisori;
 - d) l'individuazione delle Conferenze Territoriali di cui all'art. 9 nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali;
 - e) la scelta della forma di gestione del servizio idrico integrato tra quelle previste dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, e delle modalità di affidamento del servizio;
 - f) l'affidamento della gestione del servizio idrico integrato, in relazione alla scelta ed alle decisioni di cui alla lettera e);
 - g) l'approvazione e l'aggiornamento della convenzione per la gestione del servizio idrico integrato e dell'annesso disciplinare tecnico in ottemperanza alle disposizioni dell'AEEGSI;
 - h) l'approvazione e l'aggiornamento della Carta e del regolamento del servizio idrico integrato di concerto con il Gestore;
 - i) il controllo della gestione del SII, al fine di verificare il rispetto dei livelli qualitativi minimi dei servizi e degli standard tecnici ed economici, stabiliti nella convenzione e nel disciplinare e di quelli tariffari che devono essere garantiti nell'ambito;
 - j) la regolamentazione dell'esercizio del controllo analogo sul soggetto gestore quando ricorrano le condizioni di legge;
 - k) la determinazione, la modulazione, l'aggiornamento e l'approvazione della tariffa unica d'ambito del servizio idrico integrato nel rispetto degli atti di regolazione dell'Autorità per l'energia e il gas e il sistema idrico (AEEGSI);

- l) l'approvazione degli atti contabili e di bilancio dell'Ente e la determinazione dell'entità del fondo di contribuzione consortile;
- m) l'esercizio della potestà regolamentare e la formulazione di indirizzi agli uffici;
- n) la proposta di modifiche allo statuto dell'Ente per l'approvazione da parte degli enti locali rappresentanti la maggioranza assoluta delle quote rappresentative ex art. 6, comma 2 della L.R. n. 4/2015. A tal fine il Comitato procede annualmente alla verifica dell'attuazione dello statuto;
- o) la predisposizione, l'aggiornamento e l'approvazione, tenuto conto delle linee guida regionali di programmazione, pianificazione e indirizzo del SII e delle proposte formulate dalle Conferenze Territoriali ai sensi dell'art. 13, del piano d'ambito nella forma prevista dalla normativa in vigore;
- p) approva il programma degli interventi ed il piano economico-finanziario;
- q) verifica annualmente lo stato di attuazione del programma degli interventi;
- r) regola l'approvazione dei progetti definitivi, predisposti dal Gestore, delle opere;
- s) l'approvazione del Piano di Gestione delle acque meteoriche e di drenaggio urbano, predisposto dal gestore e sentita l'amministrazione comunale competente, secondo quanto previsto dall'art. 13 della L.R. n. 4/2015;
- t) la formulazione di proposte alla regione per l'individuazione degli interventi necessari per garantire la sostenibilità del sistema, anche non previsti nel piano d'ambito;
- u) la formulazione di pareri nell'ambito della gestione sostenibile delle risorse idriche, sugli interventi strategici di interesse regionale con particolare riferimento ai potenziamenti, rinnovi, sostituzioni, riassetti funzionali dei grandi schemi acquedottistici e fognario depurativi di dimensione sovra comunale, anche già previsti nel piano di ambito e negli altri piani operativi necessari alla sostenibilità del sistema, individuati dalla Regione. Ai sensi della Convenzione sui medesimi interventi dovrà esprimersi anche il Gestore del servizio idrico integrato;
- v) l'approvazione della ricognizione delle infrastrutture.

Art. 10

FUNZIONAMENTO DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Il Comitato si riunisce ordinariamente su proposta del Presidente mediante convocazione scritta contenente l'elenco degli argomenti all'ordine del giorno. Con lo stesso avviso potrà essere fissata anche la seconda convocazione.
2. Per motivi particolari e/o di urgenza, su propria disposizione o su richiesta motivata di almeno tre componenti, il Presidente può convocare adunanze straordinarie. La convocazione dovrà riportare i nominativi dei componenti che hanno richiesto l'adunanza straordinaria nonché le relative motivazioni e l'ordine del giorno con inserimento degli argomenti da trattare. In questo caso il Presidente deve riunire il Comitato entro 20 giorni dalla richiesta. L'ordine del giorno potrà comunque essere integrato anche nel corso delle sedute su richiesta di almeno tre componenti.
3. Il Presidente dirama le convocazioni via pec o con adeguati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento con un anticipo di almeno 6 (sei) giorni rispetto alla data in calendario. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato. Salvo i casi di particolare urgenza, alla convocazione saranno allegate le

proposte di deliberazione, da proporre al Comitato. Gli atti e i relativi elaborati tecnici saranno comunque resi disponibili per la visione ai componenti del Comitato, almeno 24 ore prima della riunione, presso gli uffici dell'Ente. Nei casi di urgenza il tempo è dimezzato.

4. L'attività del Comitato si esprime attraverso atti amministrativi che assumono la forma di deliberazioni, provvedimenti con cui vengono formalizzate le decisioni collegiali.

5. Il Comitato è validamente costituito quando sia presente la maggioranza assoluta dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando siano approvate dalla maggioranza dei presenti. A parità di voti prevale quello del Presidente .

Il Comitato disciplina con proprio regolamento l'organizzazione ed il funzionamento delle proprie sedute.

Le delibere assunte dal Comitato sono pubblicate entro 5 giorni sul sito "internet" istituzionale dell'Ente.

Art. 11

PRESIDENTE

1. Il Presidente del Comitato è eletto tra i componenti sindaci a maggioranza assoluta.

2. Il Presidente:

- a) è legale rappresentante dell' Ente ad ogni effetto;
- b) convoca e presiede il Comitato Istituzionale d'Ambito e coordina i lavori, firma i rispettivi atti e processi verbali;
- c) vigila sulla regolare e puntuale esecuzione delle deliberazioni e sull'attuazione degli indirizzi emanati dal Comitato e dei provvedimenti conseguentemente assunti;
- d) sovrintende al buon funzionamento dell'Ente e vigila sull'ordinato svolgimento dell'attività degli uffici;
- e) cura le relazioni esterne e tiene i rapporti con i sindaci al fine di raccogliere le proposte e le opinioni in merito al perseguimento dei fini statutarî dell'Ente;
- f) promuove le azioni possessorie, i provvedimenti conservativi ed in genere tutti i ricorsi e le azioni anche aventi carattere di urgenza, sottoponendoli al Comitato per la ratifica;
- g) esercita tutte le funzioni demandate dalla legge, dallo statuto, dai regolamenti e dalle deliberazioni del Comitato

3. Il presidente del CIA entro venti giorni dal suo insediamento convoca l'assemblea dei comuni, soci del gestore unico, per l'elezione dei componenti della Commissione per il controllo analogo. In caso di mancata convocazione il Presidente della Regione, sentito il presidente del CIA, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni per provvedere. Decorso inutilmente tale termine o nel caso del mancato raggiungimento del numero legale per l'elezione, stabilito nella metà degli aventi diritto più uno, il Presidente della Regione provvede direttamente alla nomina.

4. Il Presidente, su richiesta del sindaco che presiede le conferenze territoriali, può partecipare alle riunioni di queste ultime.

Art. 12

IL SEGRETARIO DEL COMITATO ISTITUZIONALE D'AMBITO

1. Per le attività istruttorie relative alle proprie competenze il Comitato istituzionale d'ambito si avvale di un Segretario che partecipa alle riunioni senza diritto di voto.
2. Le funzioni di Segretario sono svolte per un triennio dal Direttore generale dell'Agenzia del distretto idrografico della Sardegna o da un sostituto individuato tra i dirigenti della stessa Direzione generale, dal medesimo indicato. Decorso il primo triennio di operatività dell'Ente le funzioni sono svolte dal Direttore Generale della struttura operativa dell'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna come definito all'art. 16.
3. Il Segretario fornisce supporto tecnico-organizzativo funzionale allo svolgimento delle sedute del Comitato In particolare:
 - a) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Comitato d'Ambito e ne cura la verbalizzazione;
 - b) raccoglie le proposte in merito al perseguimento degli scopi statutarî del Comitato;
 - c) su richiesta del Sindaco che presiede le conferenze territoriali può partecipare alle riunioni di queste ultime;
 - d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dai regolamenti dell'Ente.
4. Il Presidente del Comitato, contestualmente alla nomina del Direttore Generale, disciplina, nel rispetto dei loro distinti ruoli, i rapporti tra il Segretario del Comitato Istituzionale d'Ambito ed il Direttore Generale dell'Ente.

Art. 13

LE CONFERENZE TERRITORIALI

1. Il territorio della Sardegna è ripartito in Conferenze Territoriali individuate dal Comitato istituzionale d'Ambito nel rispetto del nuovo assetto territoriale degli enti locali ai sensi della L.R. 4 febbraio 2016, n. 2 e della deliberazione della Giunta regionale n. 23/5 del 20 aprile 2016.
2. Ciascuna conferenza territoriale è composta dai sindaci dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.

Art. 14

ATTRIBUZIONI DELLE CONFERENZE TERRITORIALI

1. I sindaci di ciascuna conferenza territoriale si riuniscono al fine di:
 - a) proporre, nei limiti delle risorse stabilite dal Comitato, l'elenco degli interventi e le relative priorità da individuare nel piano d'ambito o negli altri piani operativi;
 - b) formulare proposte e indirizzi per il miglioramento dell'organizzazione del servizio, sulla carta del servizio e sul regolamento d'utenza.
2. Le proposte delle Conferenze Territoriali, sotto forma di atti di indirizzo, vengono inoltrate al Comitato. Quest'ultimo valuta le proposte delle conferenze territoriali e assume le proprie decisioni dandone espressa e documentata motivazione.
3. Le Conferenze territoriali, in seduta congiunta, eleggono i membri del Comitato Istituzionale d'Ambito secondo le modalità di cui all'articolo 7 bis.

Art. 15

FUNZIONAMENTO DELLE CONFERENZE TERRITORIALI

1. Ciascuna Conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti tra quelli ricadenti nell'ambito territoriale di riferimento.
2. La Conferenza si riunisce su proposta del sindaco che la presiede ai sensi del comma 1 con cadenza almeno annuale mediante convocazione scritta.
3. La Conferenza si riunisce, sempre mediante convocazione scritta su proposta motivata del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito; su richiesta da parte di almeno un terzo dei comuni facenti parte della conferenza stessa.
4. La convocazione è comunicata via pec, o con adeguati mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento, a ciascun componente almeno sei giorni prima della seduta. In caso di particolare urgenza il tempo viene dimezzato.
5. Gli atti di ciascuna conferenza territoriale sono validi, in prima convocazione, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei sindaci che la compongono, o loro delegati, a condizione che gli stessi rappresentino almeno i due terzi della popolazione residente nell'ambito territoriale di riferimento. In seconda convocazione le conferenze territoriali **si** esprimono a maggioranza dei presenti.
6. Nell'atto di convocazione il sindaco che presiede la conferenza territoriale su specifici argomenti può richiedere la partecipazione alla riunione del Presidente del Comitato Istituzionale d'Ambito, o di un suo delegato scelto tra i componenti del Comitato stesso, e del Segretario.
7. In caso di assenza del sindaco del comune con il maggior numero di abitanti di cui al comma 1, la conferenza è presieduta dal sindaco del comune con il maggior numero di abitanti presente alla seduta.
8. I sindaci componenti della conferenza possono delegare un assessore in carica della amministrazione di appartenenza. La partecipazione alla conferenza è gratuita e le amministrazioni di appartenenza rimborsano ai partecipanti, secondo le procedure adottate per le trasferte, le spese da questi sostenute.

Art. 16

Commissione per il controllo analogo

1. I comuni partecipanti all'Ente di governo dell'ambito e facenti parte dell'assemblea dei soci del gestore unico eleggono, con quote di rappresentanza paritarie, i quattro componenti della commissione per il controllo analogo e la Regione nomina il quinto componente. Per assicurare uniformità di rappresentanza i singoli componenti la commissione sono eletti, distintamente, dai sindaci appartenenti alle seguenti categorie:
 - a) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci capoluogo di provincia e della città metropolitana;
 - b) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 10.000 abitanti;
 - c) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione uguale o superiore a 3.000 abitanti e inferiore a 10.000 abitanti;
 - d) un componente eletto tra i sindaci dei comuni soci con popolazione inferiore a 3.000 abitanti.

2. Il presidente del Comitato Istituzionale entro 20 giorni dalla data di insediamento convoca l'assemblea dei Comuni soci del gestore per le finalità di cui al comma 1.
3. Lo svolgimento della elezione verrà disciplinato dal Comitato Istituzionale con apposito regolamento. In sede di prima applicazione vi provvede il Comitato Istituzionale di cui all'articolo 12 della legge regionale n. 25 del 11.12.2017, entro 30 giorni dall'approvazione dello statuto.

Art. 17

DOVERI GENERALI DEI COMPONENTI ORGANI DELL'ENTE

1. I componenti del Comitato Istituzionale d'Ambito hanno il dovere di intervenire alle sedute dell'organo e di partecipare ai lavori delle Conferenze territoriali insieme agli altri sindaci, sui quali grava il medesimo dovere di partecipazione.
2. I componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre riunioni consecutive dello stesso organo, sono dichiarati decaduti.
3. La decadenza è pronunciata dal Comitato Istituzionale d'Ambito d'ufficio. A tale riguardo il Presidente del Comitato, a seguito dell'avvenuto accertamento delle assenze maturate da parte del componente interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della L. 241 del 1990, a dargli notizia dell'avvio del procedimento.
4. Il componente ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché fornire al Presidente eventuali documenti probatori, entro il termine indicato dalla comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a venti giorni dalla data di ricevimento della comunicazione di avvio del procedimento. Scaduto quest'ultimo termine, il comitato, valutate le cause giustificative presentate, delibera in merito.

Art. 18

IL DIRETTORE GENERALE

1. All'attività di direzione della gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e all'adozione degli atti che impegnano il medesimo verso l'esterno è preposto un dirigente, con funzione di direttore generale, scelto tra soggetti estranei all'ente, in possesso di idonea laurea, ed inoltre, alternativamente di:
 - a) alta professionalità e comprovata esperienza manageriale esercitata per almeno cinque anni nel settore dei servizi pubblici locali;
 - b) certificata esperienza, amministrativa, tecnica o gestionale con funzioni dirigenziali in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private dei servizi pubblici locali.In ogni caso il candidato dovrà essere in possesso di comprovata esperienza almeno quinquennale nel settore dei servizi idrici in organismi ed enti pubblici o privati o aziende pubbliche o private. L'incarico è conferito dal Comitato ai sensi dell'art. 6, comma 6, della legge regionale 4 del 4.2.2015 e ss.mm.ii.
2. Il rapporto di lavoro si configura come rapporto di lavoro autonomo al quale si applicano le disposizioni del titolo terzo del libro quinto del Codice civile ed è disciplinato con contratto di diritto privato della durata massima di tre anni e comunque non superiore alla durata in carica del Comitato istituzionale d'ambito che lo ha nominato.

3. L'incarico di Direttore Generale è revocato dal Comitato nei casi previsti dal contratto di lavoro o in caso di grave violazione degli indirizzi impartiti dal Comitato.
4. Il Direttore Generale compie tutti gli atti di natura gestionale che impegnano l'Ente verso l'esterno ed in particolare:
 - a) dirige e coordina la gestione tecnica, amministrativa e finanziaria dell'Ente e l'adozione degli atti che impegnano l'Ente verso l'esterno;
 - b) cura il raggiungimento degli obiettivi e dei risultati stabiliti dal Comitato e risponde del proprio operato al medesimo organo;
 - c) provvede a predisporre i regolamenti e la pianta organica dell'Ente che saranno proposti per l'approvazione al Comitato;
 - d) cura la predisposizione delle proposte di bilancio di previsione e del rendiconto;
 - e) firma la corrispondenza e gli atti che non siano di competenza del Presidente;
 - f) provvede alle spese ed agli acquisti necessari al funzionamento dell'Ente;
 - g) firma i mandati di pagamento e gli ordinativi di riscossione;
 - h) compie le funzioni del datore di lavoro;
 - i) dirige il personale dell'Ente;
 - j) istruisce gli atti che devono essere approvati dal Comitato.
 - k) partecipa, su richiesta, alle riunioni del Comitato;
 - l) provvede a dare applicazione alle deliberazioni adottate dal Comitato.
 - m) mette a disposizione della Commissione per il controllo analogo la struttura tecnica dell'Ente.
5. Il Direttore Generale predispone ogni anno una relazione su:
 - a) la compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con linee guida di programmazione predisposte dalla Giunta;
 - b) lo stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
 - c) il regolare funzionamento dell'ente ed il corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.La relazione, approvata dal Comitato Istituzionale d'Ambito dovrà essere presentata entro il 30 giugno di ogni anno alla Giunta Regionale.
6. Dopo tre anni dall'entrata in vigore della L.R. n. 4/2015 e ss.mm.ii. assume le competenze di Segretario del Comitato istituzionale d'Ambito.
7. Il Direttore Generale svolge di norma, in caso di mancanza di dirigenti, le funzioni di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza e predispone la proposta dei relativi documenti da sottoporre all'approvazione del Comitato.
8. Il Direttore Generale sovrintende all'attività dei responsabili dei servizi. La copertura dei posti dei responsabili dei servizi può avvenire mediante contratto a tempo determinato, secondo quanto previsto dall'articolo 110 del TUEL e dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi.
9. In caso di assenza o impedimento del Direttore, il Comitato Istituzionale d'Ambito individua un dirigente sostituto tra i dirigenti degli enti rappresentati nello stesso Comitato Istituzionale d'Ambito. Nel caso di assenza o impedimento per un periodo inferiore a un mese, e comunque limitatamente ad attività di

ordinaria amministrazione, è lo stesso Direttore Generale e che individua, con lo stesso metodo, il proprio sostituto.

10. In sede di prima applicazione, ai sensi dell'art. 12 della legge regionale 25 del 11.12.2017, nel caso dell'interruzione dell'attività di direttore generale, in conseguenza del rinnovo del Comitato istituzionale d'ambito, al direttore generale è assicurato comunque il trattamento economico nei ruoli dirigenziali dell'ente sino alla conclusione del periodo contrattuale.

Art. 19

COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Del collegio dei revisori dei conti fanno parte tre componenti iscritti nel registro dei revisori contabili. Il collegio nomina al proprio interno un Presidente.
2. Ad essi è riconosciuto un compenso pari a quello spettante ai revisori dei conti dei comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti.
3. I revisori durano in carica tre anni, decorrenti dalla deliberazione di nomina, e possono essere riconfermati per una sola volta. Non sono revocabili salvo che per gravi inadempienze o per violazioni di legge e statutarie. Le cause di cessazione dall'incarico sono quelle previste dall'articolo 235 del TUEL.

Art. 20

COMPITI DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

1. Il Collegio di revisori è organo di vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione dell'ente secondo le modalità previste dalla normativa contabile degli enti pubblici.
2. Per l'esercizio delle loro funzioni ai componenti del Collegio dei Revisori è riconosciuto il diritto di accesso, incondizionato ed informale, alle scritture contabili e a tutti gli atti dell'Ente, ivi compresi gli atti istruttori, preparatori ed i pareri legali. Essi possono procedere, anche individualmente, ad attività di ispezione.
3. Assistono alle sedute del Comitato istituzionale d'Ambito nelle quali si tratti di bilanci, di conto consuntivo, oppure di materie economico-finanziarie di rilevante interesse per l'Ente. Data, luogo ed ora della convocazione del Comitato, unitamente all'ordine del giorno previsto, dovrà essere comunicato ai componenti il Collegio dei Revisori contestualmente al Comitato.
4. Il Collegio è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei componenti e delibera a maggioranza assoluta dei presenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente.
5. Per ciascuna delle riunioni, ispezioni, verifiche e decisioni adottate è redatto il verbale a cura di uno dei componenti individuato dal Presidente con funzioni di segretario.

Art. 21

TUTELA DEGLI UTENTI

1. Gli organi dell'Ente assicurano che la gestione del servizio idrico integrato sia attuata, secondo i principi sull'erogazione dei servizi pubblici contenuti nella direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 gennaio 1994, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 43 del 22 febbraio 1994.

2. La convenzione che disciplina l'affidamento del servizio idrico integrato al soggetto gestore contiene specifiche obbligazioni che garantiscono il rispetto di quanto sancito al comma 1.
3. La convenzione di cui al comma 2 disciplina altresì l'obbligo del gestore di fornire ai rappresentanti degli enti consorziati tutte le informazioni da essi richieste in ordine al servizio prestato agli utenti del proprio ente ed al riconoscimento dei loro diritti.

Art. 22

FUNZIONI REGIONALI

1. L'Ente di Governo dell'Ambito della Sardegna, nello svolgimento dell'attività di competenza, si attiene alle linee guida predisposte dalla Giunta regionale, adottate con deliberazione previo parere della competente Commissione Consiliare, in attuazione dell'art. 12 della L.R. n. 4/2015 ss.mm.ii. La Giunta regionale aggiorna le linee guida ogni tre anni.
2. La Giunta regionale esercita le funzioni di controllo aventi riguardo alla verifica:
 - a) della compatibilità dei programmi di intervento predisposti dall'Ente d'ambito con le predette linee guida;
 - b) dello stato di attuazione dei piani, dei programmi e dei livelli quantitativi e qualitativi dei servizi assicurati agli utenti;
 - c) del regolare funzionamento dell'ente e del corretto impiego delle fonti di finanziamento pubbliche.
3. Tali funzioni sono esercitate sulla base della relazione, di cui all'art. 16, comma 4 bis.
4. L'Ente di governo dell'ambito mette inoltre a disposizione delle competenti strutture regionali ogni altro atto e documento richiesto per l'esame ed approvazione della relazione da parte della Regione.
5. Nei casi di ritardo o di omissione da parte dell'Ente di governo dell'ambito della Sardegna il Presidente della Regione, assegna allo stesso un termine di tempo di quindici giorni, per provvedere. Decorso inutilmente tale termine il Presidente della Regione provvede in via sostitutiva, anche attraverso la nomina di un commissario ad acta.
6. Il Presidente della Regione con proprio decreto adottato previa deliberazione della Giunta regionale e comunicato al Consiglio regionale, scioglie Il Comitato istituzionale d'ambito:
 - a) per gravi o persistenti violazioni di legge o di regolamento;
 - b) quando non possa essere assicurato il normale funzionamento dell'Ente;
 - c) per manifesta inosservanza delle direttive degli organi regionali.
7. Con il medesimo decreto di cui al comma 6 è nominato il commissario che svolge le funzioni del comitato fino alla sua ricostituzione e sono indette, per una data non successiva ai tre mesi dallo scioglimento, le procedure per la ricostituzione del medesimo comitato."

Art. 23

FORME DI CONSULTAZIONE CON I COMUNI

1. Gli organi dell'Ente favoriscono e promuovono ogni opportuna attività di consultazione e partecipazione dei Comuni associati sull'attività dell'Ente, oltre che con incontri e convegni, con relazioni periodiche da trasmettere ai Comuni a cura della segreteria dell'Ente.
2. La pubblicazione degli atti dell'Ente costituisce ad ogni modo informativa per gli enti territoriali.

Art. 24

CONTABILITÀ E FINANZA

1. Per la finanza e contabilità dell'Ente si applicano le norme vigenti per gli enti locali.
Il fabbisogno finanziario è indicato nel bilancio di previsione approvato dal Comitato entro i termini fissati dalla legge per l'approvazione del bilancio comunale.
2. I costi di funzionamento dell'Ente non coperti con la quota parte di tariffa ex art. 154, comma 1, D.Lgs. n. 152/2006 sono posti integralmente a carico dei comuni ricadenti nell'ambito territoriale ottimale, in base alle quote di rappresentatività di cui all'art. 4.

Art. 25

ATTESTAZIONE DI COPERTURA FINANZIARIA

1. I provvedimenti comportanti impegni di spesa non possono essere adottati, a pena di nullità, senza l'apposizione, da parte del Direttore Generale e/o del dirigente preposto, del visto di regolarità contabile attestante la relativa copertura finanziaria.

Art. 26

PUBBLICAZIONE DEGLI ATTI DELL'AUTORITÀ

1. Gli atti dell'Ente sono pubblicati, salvo specifiche disposizioni di legge, per 15 giorni consecutivi nell'Albo pretorio sul sito web dell'Ente e successivamente archiviati nelle apposite sezioni del medesimo sito.
2. La pubblicazione degli atti è finalizzata a fornire presunzione di conoscenza legale degli stessi, a qualunque effetto giuridico specifico essa assolverà, e con essa si intendono assolti tutti gli obblighi di pubblicazione aventi effetto di pubblicità legale.
3. Gli atti sono di norma pubblicati nel loro integrale contenuto, comprensivo di tutti gli allegati. In deroga a tale principio, qualora la tipologia e/o la consistenza e/o il numero degli atti da pubblicare non ne consentano l'integrale pubblicazione, nell'atto in pubblicazione viene segnalata la consistenza della documentazione mancante e le modalità di accesso alla stessa.
4. Il Direttore Generale, nel ruolo di Responsabile per la prevenzione della corruzione e di Responsabile per la trasparenza, provvede a definire la disciplina delle procedure di pubblicazione dei documenti sul sito dell'Ente ed a garantire il diritto all'accesso civico, anche in ottemperanza agli obblighi di trasparenza di cui al D.Lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" ed alla L. 6 novembre 2012, n. 190 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione".

Art. 27

COMUNICAZIONE DEGLI ATTI ALLE CONFERENZE TERRITORIALI

1. Ai soli fini informativi il Direttore Generale cura la comunicazione, ai sindaci che presiedono le conferenze territoriali, degli atti fondamentali dell'Ente, connessi alle competenze delle medesime, entro 15 giorni dalla loro adozione.

Art. 28

TERMINE PER L'ADOZIONE DEI REGOLAMENTI

1. L'Ente delibera i regolamenti previsti dal presente statuto entro sei mesi dall'entrata in vigore dello stesso, salvo i casi specifici relativi ai regolamenti attinenti le elezioni dei membri del Comitato istituzionale d'ambito e della Commissione del Controllo analogo riportati rispettivamente ai precedenti artt. 8 e 16.

Art. 29

ENTRATA IN VIGORE

1. Lo statuto è pubblicato nell'albo del sito dell'Ente per 30 giorni consecutivi ed entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua pubblicazione.

Art. 30

NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non disciplinato nel presente Statuto trovano applicazione la L.R. del 4 febbraio 2015, n. 4. ss.mm.ii. e le disposizioni del D.Lgs. n. 267/2000 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali), titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V e VI della parte II.